

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO  
PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18**

<b>Tipo di documento</b>	<b>Regolamento Generale</b>	
<b>Codice documento</b>	<b>RG-02</b>	
<b>Copia</b>	<i>Copia controllata</i> <input type="checkbox"/>	<i>Copia non controllata stampata da cartella SGQ</i>
<b>Destinatario copia</b>	.....	

**Sommario**

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI .....	2
3.	DEFINIZIONI .....	2
4.	CONDIZIONI GENERALI .....	3
4.1	ITER CERTIFICATIVO .....	3
4.2	PAGAMENTI.....	3
4.3	LIBERO ACCESSO ALLE AREE, ALLE INFORMAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE .....	3
4.4	SICUREZZA .....	3
5.	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	3
5.1	FORMULAZIONE DELL'OFFERTA .....	3
5.2	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE .....	3
5.3	ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE.....	4
5.4	VISITA DI ISPEZIONE INIZIALE .....	4
5.5	PROGETTAZIONE DELLE MISCELE PER CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE .....	5
5.6	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
6.	ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
6.1	ESTENSIONE A DIVERSA UNITÀ PRODUTTIVA CON MEDESIMA TIPOLOGIA DI IMPIANTO .....	6
7.	VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE .....	6
7.1	DURATA DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
7.2	CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	7
7.3	COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO .....	7
8.	DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE.....	7
9.	SORVEGLIANZA DELL'AZIENDA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE.....	8
10.	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
11.	SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE .....	8
11.1	SOSPENSIONE.....	8
11.2	REVOCA.....	9
12.	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	9
13.	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE .....	10
13.1	MODIFICHE APPORTATE DA TECNO PIEMONTE .....	10
13.2	MODIFICHE APPORTATE DALL'AZIENDA SUL PRODOTTO.....	10
13.3	ALTRE MODIFICHE .....	10
14.	RISERVATEZZA.....	10
14.1	TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG.TO UE 2016/679 DI SEGUITO 'GDPR') .....	11
15.	CONDIZIONI ECONOMICHE .....	11
15.1	TARIFE.....	11
15.2	CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	11
16.	RECLAMI E RICORSI .....	11
17.	CONTROVERSIE .....	12
18.	OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO .....	12

4	02/04/18	Adeguamento alla nuove NTC DM 17/01/2018	COZZI	BELTRAME	FERRERO
3	02/10/17	Adeguamento al D.Lgs. 16/06/2017 n. 106 per le parti applicabili	COZZI	BELTRAME	FERRERO
0	26/08/11	Prima emissione	COZZI	BELTRAME	FERRERO
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto revisione</b>	<i>(Firma RdQ)</i> <b>Redatto</b>	<i>(Firma DT)</i> <b>Verificato</b>	<i>(Firma Presid. CTC)</i> <b>Approvato</b>

Le modifiche apportate nel documento, sono evidenziate con doppia sottolineatura per nuovo testo, barrate lateralmente per testo eliminato e cancellato per testo modificato.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

### 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità e le condizioni alla quale un'Azienda si deve attenere per ottenere e mantenere la Certificazione FPC del calcestruzzo preconfezionato (in seguito indicate con il nome comune di Certificazione) rilasciata da Tecno Piemonte S.p.A. e per l'iscrizione nel Registro delle Aziende in possesso della Certificazione.

Ulteriori dettagli di procedura per i diversi tipi di prodotto o di famiglia omogenea di prodotti sono contenuti nei Regolamenti relativi alle singole tipologie, detti regolamenti Particolari. Tali Regolamenti sono approvati dalle Autorità e dal Comitato Tecnico competente, nominato dal Presidente di Tecno Piemonte, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

I servizi di certificazione di Tecno Piemonte sono disponibili per qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza del presente Regolamento.

Sulla conformità ai documenti normativi applicabili del presente Regolamento, di ogni altro Regolamento di Prodotto e delle relative procedure garantisce il Comitato di Certificazione.

La certificazione di Tecno Piemonte conferisce all'Azienda il diritto di applicare il marchio che riporta il numero di certificato Tecno Piemonte sui documenti dell'Azienda, indicante il conseguimento della conformità del prodotto alle norme di riferimento.

### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La normativa di riferimento è da ritenersi applicabile nella sua ultima edizione.

- Regolamento Europeo 305/2011 sui Prodotti da Costruzione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- D.Lgs. del 16/06/2017 n. 106 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE
- #D.M. del 17.01.2018 *Norme Tecniche per le Costruzioni*
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - *Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008*
- Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del Par. 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008
- #UNI EN ISO 9001, *Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti*
- #UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, *Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1 Requisiti*
- UNI EN ISO 19011, *Linee guida per audit di sistemi di gestione*
- UNI CEI EN ISO/IEC 45020, *Definizioni*

### 3. DEFINIZIONI

Per la terminologia riguardante la Certificazione di Prodotto valgono in generale le definizioni riportate nella norma UNI CEI EN 45020. Ad alcuni termini, ricorrentemente usati nel testo, vengono attribuite le definizioni riportate nel seguito.

**Azienda:** termine usato per indicare un'Azienda che fornisce calcestruzzo preconfezionato prodotto con processo industrializzato, collegata a Tecno Piemonte mediante accordi che prevedono il rispetto degli standard qualitativi indicati nel Regolamento.

**Prodotto:** risultato dell'attività dell'Azienda, che deve essere conforme a specifiche prefissate, norme nazionali o internazionali, a requisiti elaborati da un Cliente o interni all'Azienda o ad altri documenti identificati.

Nel presente Regolamento, al termine "Prodotto" è attribuito il significato di prodotto o di famiglia omogenea di prodotti, nell'ambito della produzione di calcestruzzo strutturale.

**Sorveglianza:** attività mediante la quale Tecno Piemonte verifica il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti dello Schema di Certificazione applicabile.

**Unità Produttiva:** sito in cui l'Azienda realizza il prodotto oggetto della domanda di Certificazione.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

**Visita di Ispezione Iniziale:** azione mediante la quale Tecno Piemonte si accerta che l'Azienda richiedente soddisfi i requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dalla norma o dal regolamento applicabile. Tale visita comprende la Valutazione del Sistema Qualità dell'Unità Produttiva aziendale.

### 4. CONDIZIONI GENERALI

#### 4.1 ITER CERTIFICATIVO

Perché venga attivato l'iter certificativo da parte di Tecno Piemonte, l'Azienda richiedente deve:

- soddisfare i requisiti della norma nazionale di riferimento applicabile in materia o del regolamento Tecno Piemonte relativo al prodotto oggetto della domanda di certificazione;
- accettare le condizioni fissate dal presente Regolamento di Tecno Piemonte.

#### 4.2 PAGAMENTI

La concessione del certificato di controllo FPC ed il suo mantenimento sono subordinati al pagamento degli importi tariffari indicati nell'offerta.

#### 4.3 LIBERO ACCESSO ALLE AREE, ALLE INFORMAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE

L'Azienda che abbia attivato l'iter certificativo con Tecno Piemonte deve, durante la Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza, garantire agli Ispettori di Tecno Piemonte il libero accesso alle aree, alle informazioni ed alla documentazione necessarie per svolgere il programma della visita.

#### 4.4 SICUREZZA

L'Azienda deve impegnarsi a fornire al personale ispettivo incaricato tutte le informazioni e le misure necessarie alla sicurezza delle condizioni di lavoro relative ai rischi per la salute e la sicurezza valutati presso i luoghi e le installazioni soggette all'ispezione come da D.lgs 81/08. Durante l'esecuzione della Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza, deve mettere a disposizione degli ispettori incaricati tutti i DPI specifici del processo e che gli stessi siano accompagnati per tutto il periodo di svolgimento dell'ispezione da personale del produttore incaricato. Inoltre deve informare, ove sia necessario, Tecno Piemonte circa ogni conosciuto pericolo o rischio, attuale e/o potenziale, che possa essere associato alla visita, inclusa la presenza di rischi dovuti a radiazioni, tossicità o nocività ovvero elementi o materiali esplosivi, inquinanti e avvelenanti.

### 5. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

#### 5.1 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il Produttore deve inoltrare a Tecno Piemonte, quale Organismo Autorizzato, la richiesta di offerta per il servizio di certificazione del FPC del calcestruzzo preconfezionato dell'unità produttiva che desidera certificare. Tale richiesta deve essere eseguita per iscritto, anche a mezzo e-mail, o utilizzando il "Modulo di richiesta di offerta" appositamente predisposto.

Nella richiesta si devono riportare gli identificativi societari, l'organico e l'impianto di produzione.

Ricevuta la richiesta di offerta, la segreteria di Tecno Piemonte inoltra la documentazione ricevuta al Responsabile Settore Certificazioni (RMCE), il quale verifica, nel minore tempo possibile (al massimo entro 10 giorni lavorativi), la completezza dei dati pervenuti.

Sulla base del tariffario in vigore, RMCE predispone l'offerta e la trasmette al Richiedente.

Nella definizione dell'offerta, dovranno essere considerati non solo gli obblighi del Cliente ma anche dei corrispettivi doveri di Tecno Piemonte (terzietà, rispetto dell'ordine cronologico nello svolgimento della pratica) e data indicazione dei tempi entro i quali l'Organismo s'impegna a concludere il procedimento di certificazione, compatibilmente ai tempi richiesti dal richiedente.

Unitamente all'offerta, RMCE provvede a inviare al Richiedente la "Domanda di Certificazione" e a mettere a disposizione il presente Regolamento di Certificazione "Regolamento per la certificazione del calcestruzzo Preconfezionato secondo il DM 17/01/18" tramite invio oppure riportando il link del sito [www.tecnopiemonte.com](http://www.tecnopiemonte.com) dove è possibile scaricare il Regolamento.

L'iter di certificazione si intende avviato solo quando Tecno Piemonte riceve l'offerta firmata per accettazione.

#### 5.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

L'Azienda che intenda richiedere la certificazione deve presentare la Domanda di Certificazione (di seguito denominata "Domanda") a Tecno Piemonte utilizzando l'apposito modulo ed allegando la documentazione tecnica relativa al prodotto e quanto altro necessario per ottemperare ai requisiti dello specifico regolamento di prodotto. La domanda contiene la dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori iter di certificazione in corso per il medesimo impianto da parte di altri Organismi e la dichiarazione inerente eventuali precedenti



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

certificazioni del processo di produzione in fabbrica, emessi da altri Organismi, con l'indicazione dei motivi della cessazione del precedente certificato.

La documentazione tecnica ed amministrativa allegata deve comprendere:

- copia del documento di iscrizione alla CCIAA (o visura camerale in corso di validità);
  - documentazione rappresentativa dell'attività svolta dal fabbricante (manuali, cataloghi);
  - documentazione descrittiva del processo produttivo e del sistema di controllo della produzione e dei prodotti (Manuale qualità, piani o procedure qualità, organigramma, diagramma di flusso del processo produttivo, ...).
- Le parti non applicabili devono essere barrate.

### 5.3 ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Al ricevimento della domanda, Tecno Piemonte provvede a registrarla su apposito protocollo, il numero di protocollo e la relativa data sono riportati nell'apposito spazio della domanda stessa. Sulla base della documentazione ad essa allegata il responsabile competente la esamina. La presa in carico della domanda avviene secondo il relativo ordine di registrazione.

Si provvede quindi all'esame della domanda al fine di:

- valutare se il prodotto oggetto della domanda rientra nel campo di applicazione della normativa applicabile di riferimento ed alle condizioni del presente Regolamento;
- verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali richieste nella domanda stessa (es.: prodotti forniti, sedi, Unità Produttive, contatti, etc.);
- verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione tecnica del prodotto oggetto della Domanda;
- valutare se l'Azienda possiede i requisiti tecnico-organizzativi richiesti dalla norma e/o dal regolamento.

Qualora la documentazione inviata risulti inadeguata e/o incompleta, oppure il prodotto non rientri nel campo di applicazione della normativa di riferimento applicabile, il corso della pratica viene sospeso finché l'Azienda richiedente non abbia soddisfatto le richieste di Tecno Piemonte comunicatele ufficialmente. L'istruzione della pratica di certificazione è seguita da un esame approfondito, da parte della Divisione Certificazione di Tecno Piemonte, della documentazione costituente il fascicolo relativo alla Domanda, allo scopo di predisporre quanto necessario per la Visita di Ispezione Iniziale.

### 5.4 VISITA DI ISPEZIONE INIZIALE

La Divisione Certificazione Prodotti di Tecno Piemonte, verificata la disponibilità dell'Azienda richiedente, invia comunicazione della Visita di Ispezione Iniziale, precisandone la data, il piano e i nominativi degli Ispettori, eventualmente anche esterni a Tecno Piemonte, che intende utilizzare per tale visita. La notifica della Visita di Ispezione Iniziale è normalmente effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data concordata. Tecno Piemonte effettua la scelta dei componenti il Gruppo di Ispezione tenendone presenti esperienze specifiche ed eventuali incompatibilità. Entro i 5 (cinque) giorni precedenti la Visita, l'Azienda ha il diritto di chiedere la sostituzione di Ispettori qualora esistessero motivate ragioni. La Visita di Ispezione Iniziale ha lo scopo di valutare il Sistema Qualità ed i mezzi di produzione e prova dell'Azienda, atti a garantire il conseguimento ed il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti dello Schema di Certificazione applicabile. All'inizio della visita, il Gruppo di Ispezione effettua una riunione di apertura con l'Azienda al fine di:

- chiarire le modalità dell'Ispezione,
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo di Ispezione e l'Azienda,
- chiarire quanto altro necessario per l'effettuazione dell'Ispezione stessa.

L'Ispezione Iniziale di Fabbrica, verrà svolta in accordo a quanto sopra riportato e comprenderà la verifica del rispetto dei seguenti requisiti:

- l'esistenza di procedure e istruzioni relative alle operazioni connesse al controllo di produzione, secondo quanto richiesto dalle specifiche tecniche di riferimento;
- l'efficace implementazione di queste procedure e istruzioni nel processo di produzione;
- l'applicazione di adeguate tecniche statistiche di controllo della produzione;
- la registrazione delle operazioni di controllo e dei loro risultati;
- l'utilizzo di questi risultati per correggere eventuali deviazioni, riparare gli effetti di queste deviazioni, trattare segnalazioni di non conformità e, se del caso, revisionare il sistema per rimuovere cause di non conformità.

Al termine della visita, in una riunione di chiusura alla quale partecipa la Direzione dell'Azienda, il Gruppo di Ispezione rende note le risultanze della valutazione effettuata in merito alla rispondenza del Sistema Qualità e dei mezzi di produzione e prova dell'Azienda ai requisiti del Regolamento di Certificazione, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati. L'Azienda, in tale sede, ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Ispezione, di chiarire la propria posizione su tali risultanze e di proporre le eventuali azioni correttive. L'esito della Visita di Ispezione Iniziale viene documentato dal Gruppo di Ispezione in un Rapporto, di cui una parte viene firmata dall'Azienda e dal Responsabile del Gruppo di Ispezione, per accettazione, ed alla stessa



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

Azienda consegnato in copia. Tale documento evidenzia gli eventuali scostamenti rispetto ai requisiti del regolamento di Certificazione e/o alle norme applicabili.

Il valore da dare a tali scostamenti definiti “raccomandazioni” o “non conformità” è il seguente:

1. **Osservazione**, si intende una indicazione data all’Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, per meglio adeguare la conformità ai requisiti/elementi richiesti. *Una o più raccomandazioni non comportano alcuna variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione, né intervento di azione correttiva da parte dell’Azienda.*
2. **Non Conformità Leggera o Minore**, si intende una non conformità data all’Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/ o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi sono solo parzialmente soddisfatti. Inoltre, tali requisiti/elementi non conformi non devono pregiudicare la conformità dei prodotti oggetto di Certificazione e le misure correttive, proposte dall’Azienda, devono essere considerate da parte del Responsabile del Gruppo di Ispezione facilmente realizzabili nelle modalità proposte e nei tempi previsti. *Una o più non conformità leggere non bloccano la sequenza certificativa, ma comportano una variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione.* La verifica dell’intervento di azione correttiva da parte di Tecno Piemonte sull’Azienda è effettuata durante la successiva visita di sorveglianza.
3. **Non Conformità Pesante o Maggiore**, si intende una non conformità data all’Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/ o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi non sono soddisfatti. Una non conformità pesante blocca la sequenza certificativa in fase di visita di ispezione iniziale o comporta la sospensione dell’uso del Marchio in sorveglianza, fino alla soddisfacente risoluzione della non conformità. La verifica dell’intervento di azione correttiva da parte di Tecno Piemonte potrebbe richiedere un’ulteriore visita ispettiva sull’Azienda.

Successivamente, il Responsabile del Gruppo di Ispezione consegna il rapporto di ispezione al Responsabile della Divisione Certificazione Prodotti, il quale lo verifica e lo approva; in caso di non accettazione di quanto descritto nei documenti il Responsabile della Divisione Certificazione Prodotti entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione della visita comunica all’Azienda le eventuali modifiche allo stesso. L’Azienda deve informare Tecno Piemonte, nei tempi concordati nella riunione di chiusura, di aver chiuso le azioni correttive stabilite, dandone evidenza documentata.

### 5.5 PROGETTAZIONE DELLE MISCELE PER CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE

In sede di certificazione è verificato che la progettazione delle miscele compete unicamente al Tecnologo del calcestruzzo: l’operatore di impianto è tenuto al loro rispetto. Inoltre è verificato il fatto che presso l’impianto debbono essere presenti ed utilizzate solo ricette attuali e progettate secondo quanto sopra specificato. La definizione della miscela è funzione della resistenza media di progetto  $R_{cm}$ . Per ogni resistenza caratteristica  $R_{ck}$  oggetto di produzione dovrà essere documentato il metodo di determinazione della corrispondente resistenza media di progetto  $R_{cm}$ .

### 5.6 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

- 5.6.1 La documentazione relativa all’esame della Domanda, alla Visita di Ispezione Iniziale e alle eventuali comunicazioni dell’Azienda viene raccolta e verificata dal RMCE e successivamente sottoposta al Comitato Tecnico di Certificazione (CTC). Il Comitato Tecnico valuta i documenti ed esprime il parere per il rilascio del certificato di FPC. Il rilascio del certificato avviene solo in seguito alla verifica di conformità ai requisiti definiti dai documenti di riferimento e richiamati nel Regolamento di certificazione. Il Comitato Tecnico pronuncia il parere relativo al rilascio della certificazione con meccanismo di delibera legato al parere della maggioranza dei partecipanti. Nel caso in cui non si raggiunga una maggioranza, la decisione è presa dal Direttore Tecnico.
- 5.6.2 Quando la Certificazione viene concessa, Tecno Piemonte emette un certificato per ogni unità produttiva, intesa come punto di carico del calcestruzzo, abilitata all’emissione di uno specifico documento di trasporto. Tale certificato riporta almeno le seguenti informazioni:
  - il numero del certificato,
  - la Ragione sociale e indirizzo della sede legale dell’azienda richiedente la certificazione,
  - l’indicazione dell’unità produttiva (indirizzo impianto),
  - il documento normativo di riferimento,
  - le condizioni di validità del certificato,
  - la data di prima emissione, dell’emissione corrente e la firma del Direttore.
- 5.6.3 Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all’Azienda le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti, rispetto ai requisiti del Regolamento di Certificazione applicabile, che l’Azienda si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo stabilito da Tecno Piemonte, che comunque non deve superare i 180 (centottanta) giorni.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni Tecno Piemonte effettua una seconda visita di ispezione, qualora l'esito di tale visita non consenta la concessione della certificazione, il Contratto decade e l'Azienda dovrà ricominciare dall'inizio l'intero iter certificativo.

Tecno Piemonte, a sua discrezione, decide le azioni necessarie per la verifica del completamento e dell'adeguatezza delle azioni correttive alle scadenze indicate e ne dà informazione all'Azienda. Le spese sostenute da Tecno Piemonte in questa fase sono a carico dell'Azienda.

**5.6.4** L'Azienda che non accetti la decisione presa da Tecno Piemonte, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nell'art. 16 del presente Regolamento.

**5.6.5** L'archiviazione delle pratiche prevede la conservazione, per tutta la durata del rapporto contrattuale, nonché per almeno dieci anni dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto stesso, almeno dei seguenti atti per ciascuna attività di certificazione espletata:

- domanda (corredata della documentazione tecnica);
- commessa;
- atti di nomina degli ispettori coinvolti;
- documenti attestanti l'attività svolta dagli ispettori e dai richiedenti l'attestazione della conformità;
- rapporto di verifica iniziale;
- allegati, liste di controllo compilate;
- rapporti di verifica periodica;
- eventuali reclami e azioni correttive;
- copia del Certificato FPC;
- verbale della riunione del Comitato Tecnico di certificazione, incaricato della decisione sul rilascio/ratifica, sospensione e revoca dei certificati.

**5.6.6** A seguito del rilascio della certificazione, Tecno Piemonte iscrive l'Azienda nel Registro delle Aziende in possesso di Certificazione e trasmette tali informazioni agli Organismi Nazionali ai quali tali informazioni sono dovute a termini di legge. Tale Registro è aggiornato con frequenza mensile ed è disponibile per chiunque ne faccia richiesta. Tale registro è inoltre consultabile dal sito istituzionale di Tecno Piemonte, all'URL [www.tecnopiemonte.com](http://www.tecnopiemonte.com).

Il Registro dei certificati contiene le seguenti informazioni:

- numero progressivo;
- ragione sociale del richiedente;
- sede legale del richiedente;
- indirizzo dell'impianto (per impianti mobili indicare modello e numero di matricola o codice identificativo);
- numero del certificato;
- stato di validità del certificato (attivo/sospeso/revocato);
- data di prima emissione;
- data di emissione corrente.
- data di sospensione e/o revoca;
- data dell'ultima visita di mantenimento.

Tutte le informazioni sopra riportate sono pertanto di pubblico dominio.

### 6. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

#### 6.1 ESTENSIONE A DIVERSA UNITÀ PRODUTTIVA CON MEDESIMA TIPOLOGIA DI IMPIANTO

L'Azienda che desideri estendere la certificazione ad altra Unità Produttiva, secondo la medesima modalità produttiva e di impianto per la quale è già stata rilasciata la certificazione di cui è in possesso, deve presentare Domanda di Certificazione, con l'apposito modulo di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento, allegando la documentazione tecnica dell'Unità stessa.

Tecno Piemonte effettua la Visita di Ispezione Iniziale e segue l'intero iter di certificazione indicato nel presente regolamento.

Alla conclusione di tale procedura, Tecno Piemonte rilascia una nuova certificazione.

### 7. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

#### 7.1 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

I certificati di controllo della produzione del calcestruzzo preconfezionato non riportano una scadenza, come richiesto dalla normativa di riferimento.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

### 7.2 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione di controllo della produzione del calcestruzzo preconfezionato è subordinata al mantenimento da parte dell'Azienda delle condizioni che ne hanno determinato la concessione. Questo richiede che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Il mantenimento della validità è oggetto di Sorveglianza annuale da parte di Tecno Piemonte secondo le modalità definite nell'art. 9 del presente Regolamento.

Eventuali variazioni delle condizioni aziendali che hanno determinato la concessione della certificazione devono essere tempestivamente comunicate a Tecno Piemonte, in accordo a quanto prescritto dall'art. 7.3. del presente Regolamento.

Il documento ufficiale su cui è riportato lo stato della certificazione è il Registro di cui all'art. 5.6.6. del presente Regolamento. In apposita colonna, per ogni certificato, è riportato se il certificato è:

- In corso di validità, (con indicazione di eventuali aggiornamenti successivi alla prima emissione)
- annullato
- sospeso
- revocato.

L'Azienda che non intende mantenere il Certificato da Tecno Piemonte deve dare formale disdetta con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data della prossima sorveglianza, cioè entro i 9 (nove) mesi successivi all'ultima visita effettuata.

L'Azienda può rescindere il Contratto/Certificato quando ricorrano le condizioni previste all'art. 12 del presente Regolamento.

### 7.3 COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO

L'Azienda certificata da Tecno Piemonte deve tempestivamente comunicare in forma scritta all'Organismo il verificarsi delle seguenti condizioni:

- nel caso di reclami sul prodotto immesso sul mercato che ne evidenzino scostamenti significativi dalle condizioni tecnico-prestazionali dichiarate dall'Azienda, riferibili al FPC certificato da Tecno Piemonte;
- se sussistono le condizioni indicate nei Par. 13.2 e 13.3 del presente Regolamento;
- nel caso in cui l'Azienda avesse la necessità di modificare la data di ispezione precedentemente concordata e notificata o richieda, motivandone le ragioni, una nuova data per l'esecuzione dell'audit;
- Qualsiasi altra informazione che possa influire sulla conformità della certificazione rilasciata da Tecno Piemonte.

## 8. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

**8.1** L'Azienda ha il diritto di dare pubblicità alla Certificazione di Prodotto nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo di applicazione ed ai limiti della certificazione ottenuta e/o al numero di certificato. Nelle informazioni destinate all'utilizzatore, l'Azienda deve astenersi dal dare a quest'ultimo informazioni che possono fargli erroneamente ritenere che siano coperte dalla Certificazione di Prodotto prestazioni non previste dallo Schema di Certificazione applicabile. Le istruzioni e le informazioni che accompagnano il prodotto (manuale e/o istruzioni d'uso, ecc.) e che si riferiscono ad un particolare Schema di Certificazione, devono essere approvate da Tecno Piemonte, quando ciò sia previsto dallo Schema di Certificazione.

**8.2** La Certificazione di Prodotto non è trasferibile ad Unità Produttiva diversa da quella menzionata nel Certificato.

**8.3** L'Azienda in possesso della certificazione si deve impegnare a:

- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
- fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti fissati dalle norme applicate e dal presente Regolamento ed ai documenti normativi usati per la fabbricazione del/i campione/i approvato/i da Tecno Piemonte,
- garantire l'accesso agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle circostanze previste dal presente Regolamento,
- conservare la registrazione di ogni reclamo relativo ai prodotti compresi nel Certificato e delle azioni intraprese per porvi rimedio consentendone la consultazione agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle visite di sorveglianza.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

- 8.4** L'Azienda che desideri modificare le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione deve farne richiesta a Tecno Piemonte, che provvede ad istruire una pratica per le azioni del caso, come indicato negli art. 13.2 e 13.3. del presente Regolamento.
- 8.5** L'Azienda in possesso di certificazione si impegna ad assistere gli Ispettori della Divisione Certificazione Prodotti di Tecno Piemonte o i suoi rappresentanti autorizzati durante le Visite di Ispezione Iniziale e di Sorveglianza, a garantire loro in qualsiasi momento l'accesso ai propri locali durante l'orario di lavoro, per quanto pertinente, e ad attuare eventuali interventi correttivi a seguito degli scostamenti rilevati.
- 8.6** L'Azienda si impegna a non utilizzare la certificazione concessa qualora sospesa o revocata.
- 8.7** La Certificazione non assolve l'Azienda dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali verso i propri Clienti e da quelli di legge che le derivano dai prodotti forniti. Tecno Piemonte è responsabile per danni verso terzi solo quando ne sia dimostrabile univocamente la riconducibilità all'attività certificativa.

### 9. **SORVEGLIANZA DELL'AZIENDA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE**

Tecno Piemonte effettua il mantenimento del certificato, che prevede la sorveglianza, valutazione e verifica continue del sistema di FPC, al fine di verificare la permanenza delle condizioni che ne hanno permesso la certificazione. Almeno ogni 3 anni la sorveglianza deve comprendere le fasi di trasporto e consegna del prodotto per ogni singola unità produttiva. Tale Sorveglianza avviene mediante ispezioni nella Unità Produttiva preferibilmente nel mese indicato nella data di prima emissione del certificato, comunque con cadenza almeno annuale.

La verifica va effettuata sull'impianto in funzione. Se al momento programmato per la verifica l'impianto non è in funzione, la verifica potrà essere prorogata per un massimo di 3 mesi. Oltre tale termine, il certificato deve essere sospeso come previsto nel Par. 11.1 del presente Regolamento. Sorveglianze non programmate possono essere effettuate qualora Tecno Piemonte venga a conoscenza di carenze nelle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione.

Le Sorveglianze sono normalmente notificate con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni solari. Qualora, a seguito delle Sorveglianze (programmate e non), vengano riscontrati scostamenti dai requisiti prefissati, Tecno Piemonte ne informa per iscritto l'Azienda, invitandola ad eliminare le carenze riscontrate.

In caso di gravi carenze o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, Tecno Piemonte può, a suo insindacabile giudizio, sospendere o revocare la certificazione, come previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

### 10. **USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE**

E' giudicato scorretto l'uso del Certificato qualora questo possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione sia tecnica, che commerciale, che pubblicitaria.

In particolare, tale uso è considerato scorretto nei casi seguenti, enunciati a titolo indicativo e non limitativo:

- la certificazione non sia stata ancora concessa oppure sia stata sospesa o revocata,
- l'Azienda apporti al prodotto una modifica non accettata da Tecno Piemonte,
- l'Azienda ometta di recepire una modifica delle condizioni di rilascio della certificazione emanata da Tecno Piemonte,
- sussistano circostanze suscettibili di influire negativamente sulle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
- l'Azienda abbia fatto rinuncia alla certificazione.

Tecno Piemonte, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare i propri interessi.

### 11. **SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

#### 11.1 **SOSPENSIONE**

La sospensione della Certificazione di Prodotto viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di inosservanze dei requisiti dello Schema di Certificazione messe in luce dalla attività di Sorveglianza o delle quali Tecno Piemonte venga comunque a conoscenza. La sospensione viene comunicata da Tecno Piemonte all'Azienda per mezzo di lettera raccomandata, indicando le condizioni alle quali essa può essere revocata. La sospensione preclude all'Azienda l'uso, in qualsiasi forma, del Certificato, e pertanto si provvede all'aggiornamento del Registro di cui all'art. 5.6.6. del presente Regolamento, scrivendo il nuovo stato della certificazione (sospesa). La sospensione è annullata solo quando Tecno Piemonte abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati. Qualora la sospensione non possa essere annullata entro 12 (dodici) mesi, Tecno Piemonte procederà alla revoca della certificazione. Le spese sostenute da Tecno Piemonte, per istruttoria e/o verifiche, originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Azienda certificata.



## **REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18**

Pertanto la sospensione della certificazione di prodotto viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di:

- Mancato rispetto delle condizioni economiche concordate come da Par. 4.2 e 15.2 del presente Regolamento;
- Mancato rispetto delle condizioni di validità della certificazione come da Par. 7.2 del presente Regolamento;
- Mancato rispetto dei doveri dell'azienda in possesso di certificazione come da Par. 8.3 del presente Regolamento;
- Mancata esecuzione delle attività di sorveglianza nei tempi prestabiliti come da Par. 9 del presente Regolamento;
- Uso scorretto della certificazione da parte dell'azienda come da Par. 10 del presente Regolamento.

### **11.2 REVOCA**

La revoca della certificazione di prodotto viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di:

- inosservanza grave dei requisiti derivanti dall'applicazione degli art. 7.2, 8.3, 9 e 10 del presente Regolamento;
- non ripristino delle condizioni che hanno determinato un'eventuale sospensione allo scadere dei 12 (dodici) mesi previsti dall'art.11.1 del presente Regolamento;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Tecno Piemonte per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di Sorveglianza;
- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dal ricevimento della diffida inviata da Tecno Piemonte per lettera raccomandata;
- altre violazioni gravi del Contratto;
- fallimento o liquidazione dell'Azienda;
- non accettazione da parte di Tecno Piemonte delle modifiche di cui agli art. 13.2 e 13.3 del presente Regolamento.

La decisione della revoca della certificazione viene comunicata da Tecno Piemonte mediante lettera raccomandata A.R.

A seguito della revoca, l'Azienda deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- non utilizzare i riferimenti del certificato sui DdT;
- eliminare da documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla/della Certificazione.

Inoltre Tecno Piemonte provvede all'aggiornamento del Registro di cui all'art. 5.6.6. del presente Regolamento, scrivendo il nuovo stato della certificazione (revocata) ed alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle azioni di salvaguardia da intraprendere.

L'Azienda nei cui confronti sia stato preso da Tecno Piemonte un provvedimento di revoca può ripresentare una Domanda di Certificazione solo dopo 6 (sei) mesi dalla data di revoca e ciò soltanto a seguito della dimostrazione che sono stati presi, nel frattempo, i provvedimenti che Tecno Piemonte ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo al provvedimento. Tutte le operazioni relative all'emissioni, modifica, sospensione, revoca o rinuncia dei certificati sono comunicate alle Autorità notificanti competenti.

### **12. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE**

L'Azienda può rinunciare alla Certificazione di Prodotto in suo possesso:

- per cessazione della produzione del prodotto nell'unità produttiva indicata nella domanda di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento;
- per non accettazione delle modifiche di cui all'art. 13.1 del presente Regolamento;
- per ragioni diverse, quali quelle di natura economica, dandone disdetta con le modalità di cui all'art. 7.3 del presente Regolamento.

Nel caso di cessata produzione, la rinuncia ha effetto immediato dalla data in cui l'Azienda ne ha dato comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R o PEC.

La rinuncia obbliga l'Azienda ad attuare tutte le azioni previste dall'art. 11.2 del presente Regolamento.

Tecno Piemonte, a seguito della rinuncia dell'Azienda può decidere azioni relative al prodotto oggetto di certificazione, analoghe a quelle previste all'art. 11.2 del presente Regolamento.

La rinuncia dell'azienda comporta inoltre:

- l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 5.6.6. del presente Regolamento, scrivendo il nuovo stato della certificazione (annullato) e le azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune e le azioni conseguenti;



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

- il non accoglimento della domanda presentata dalla stessa Azienda se non dopo 2 (due) anni dalla data di risoluzione del Certificato.

### 13. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

#### 13.1 MODIFICHE APPORTATE DA TECNO PIEMONTE

Qualora vengano apportate da Tecno Piemonte modifiche alle condizioni di rilascio della certificazione conseguenti a variazioni:

- della normativa di riferimento per il prodotto e/o dei Regolamenti di Certificazione;
- del presente Regolamento;
- delle tariffe.

Tecno Piemonte ne dà tempestiva comunicazione alle Aziende iscritte nel Registro delle Aziende in possesso di Certificazione di Prodotto Tecno Piemonte o con domanda di certificazione presentata, utilizzando mezzo idoneo ad evidenziare la corretta trasmissione. Le Aziende sono tenute a adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato e giudicato più opportuno da Tecno Piemonte in base all'entità delle variazioni apportate.

Le Aziende, in caso di non accettazione della/e variazione/i, possono rinunciare alla certificazione purché ne diano comunicazione a Tecno Piemonte secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Regolamento.

Tecno Piemonte si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del prodotto certificato alle nuove prescrizioni di normativa, mediante la ripetizione di Visite di Ispezione.

Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico dell'Azienda.

#### 13.2 MODIFICHE APPORTATE DALL'AZIENDA SUL PRODOTTO

L'Azienda che intenda apportare modifiche:

- al prodotto certificato;
- al processo di produzione;
- ai mezzi di produzione e prova;
- al Sistema FPC.

suscettibili di influire sulla conformità del prodotto alle norme applicabili, ne deve dare immediata comunicazione a Tecno Piemonte. Tecno Piemonte provvede a:

- valutare la conformità delle modifiche ai requisiti dei Regolamenti di certificazione;
- comunicare all'Azienda, per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica effettuata dalla stessa, la eventuale necessità della ripetizione, completa o parziale, degli accertamenti di cui agli art. 5.2, 5.3 e 5.4 del presente Regolamento;
- notificare la non accettazione di tali modifiche, secondo quanto definito nell'art. 13.1.

L'Azienda, in caso di non accettazione delle decisioni di Tecno Piemonte, può rinunciare alla certificazione, purché ne dia comunicazione, secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Regolamento.

Le spese per i nuovi accertamenti sono a carico dell'Azienda.

#### 13.3 ALTRE MODIFICHE

Modifiche organizzative e/o di ragione sociale o cambi di proprietà dell'Azienda consentono il mantenimento della certificazione purché:

- ne venga tempestivamente informata per iscritto Tecno Piemonte;
- Tecno Piemonte abbia verificato che le modifiche siano conformi al Regolamento di Certificazione applicabile;

I costi connessi alle verifiche effettuate da Tecno Piemonte sono a carico dell'Azienda.

### 14. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e le informazioni, relativi alle attività di certificazione, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura. Il personale interno di Tecno Piemonte, a tutti i livelli della sua organizzazione, ed eventualmente quello esterno, coinvolto nelle attività di ispezione, sorveglianza, e certificazione che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti di tali atti e di ogni altra informazione attinente alle Aziende con le quali Tecno Piemonte mantenga un rapporto certificativo, è tenuto al segreto professionale. Nel caso in cui la legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità Preposte, Tecno Piemonte informerà l'Azienda circa le informazioni fornite. Qualora istruita dall'Azienda, Tecno Piemonte si considera irrevocabilmente autorizzata a trasmettere i



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

verbali, i rapporti di prova, il certificato od ogni altra informazione ad una terza parte secondo l'attuale vigente legislazione sulla privacy.

### 14.1 TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG.TO UE 2016/679 DI SEGUITO 'GDPR')

In ossequio al GDPR (Codice in materia di protezione dei dati personali), TECNO PIEMONTE informa che presso l'archivio dell'Organismo verranno raccolti dati che riguardano il Produttore, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente Regolamento. Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. Di seguito si riporta apposita informativa che si intende approvata con l'accettazione e firma della Domanda di Certificazione come da Art. 5.2 del presente Regolamento, salvo diversa comunicazione scritta da parte del Produttore.

#### Informativa Reg.to UE 2016/679

"TECNO PIEMONTE con sede legale in Via C. Pizzorno, 12 – 28078 Romagnano Sesia (NO), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di persone terze, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente si informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Produttore".

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e del presente Regolamento:

- gestione dei rapporti con il personale interessato durante le attività regolamentate dal presente Regolamento;
- programmazione e svolgimento delle attività regolamentate dal presente Regolamento.

Con l'accettazione della Domanda di Certificazione come da Art. 5.2 del presente Regolamento, si accetta che i dati personali verranno utilizzati solo per i fini sopracitati, ogni altro utilizzo verrà ritenuto non idoneo e di Sua esclusiva responsabilità."

## 15. CONDIZIONI ECONOMICHE

### 15.1 TARIFFE

Gli importi delle prestazioni di Tecno Piemonte vengono definiti con tariffe specifiche per ogni Schema di Certificazione. L'Azienda ha il diritto di rinunciare alla certificazione secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Regolamento; in assenza di rinuncia da parte dell'Azienda le variazioni tariffarie vengono applicate da Tecno Piemonte. Nel periodo di preavviso previsto all'art. 12 del presente Regolamento, all'Azienda che si avvalga del diritto di rinuncia vengono praticate le tariffe, indicate nell'offerta, antecedenti le variazioni. Ogni richiesta di riemissione del Certificato, con l'esclusione del rinnovo, comporta il pagamento di un supplemento di tariffa, indicato nell'offerta. Gli importi rimangono invariati sino alla conclusione dell'intervento, salvo particolari condizioni (audit aggiuntivi, ecc.); nel caso di sorveglianze annuali tali importi possono subire aggiornamenti.

### 15.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le tariffe relative alle attività inerenti la certificazione devono essere versate a Tecno Piemonte nei modi e tempi definiti nell'offerta. Gli importi previsti nell'offerta, ad eccezione della Domanda di Certificazione il cui importo deve essere versato alla presentazione della Domanda, devono essere versati da parte dell'Azienda **secondo quanto stabilito nell'offerta stessa**. Nel caso del Ricorso l'importo deve essere versato contestualmente all'inoltro del ricorso. Inoltre, nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte dell'Azienda/Organizzazione avvenuti nel corso del rapporto contrattuale in essere, Tecno Piemonte è autorizzata a emettere fatture con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l'attività di sorveglianza prevista dal contratto medesimo. Le fatture dovranno essere saldate integralmente entro l'inizio delle singole attività di sorveglianza. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio, da parte di Tecno Piemonte, di una lettera di diffida e quindi la sanzione di sospensione (Par. 11.1) o revoca della certificazione (Par. 11.2) del presente Regolamento. **La fattura sarà emessa a conclusione delle singole attività, salvo altri accordi indicati nell'offerta.** Al 31 dicembre saranno in ogni caso fatturate, tenendo conto del progressivo dell'intervento, tutte le attività ancora in corso dell'anno.

## 16. RECLAMI E RICORSI

Reclami possono essere presentati a dall'Azienda in possesso della certificazione Tecno Piemonte o dai clienti dell'Azienda in possesso della certificazione Tecno Piemonte, da organismi di accreditamento e/o da ciascuna delle parti interessate alla certificazione.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 17/01/18

Nel caso di reclami scritti, Tecno Piemonte conferma per iscritto il ricevimento degli stessi e si impegna a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta ricezione.

L'Azienda richiedente o già in possesso della certificazione può inoltrare un reclamo in merito all'attività svolta da Tecno Piemonte esclusivamente in forma scritta. Ogni reclamo dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dal fatto o evento che ha dato luogo alla richiesta di reclamo. Tecno Piemonte si impegna a fornire adeguate risposte e a porre in atto, nei tempi tecnici strettamente necessari, le eventuali azioni correttive.

Il Committente può presentare reclamo anche riguardo alla documentazione emessa da Tecno Piemonte entro 15 giorni dalla sua presentazione; in assenza di commenti i documenti emessi si intenderanno interamente accettati.

Per quanto riguarda i Rapporti di Ispezione e i risultati delle Ispezioni, il Committente può fare ricorso all'Odl entro 30 giorni dal ricevimento del documento, in forma scritta con raccomandata A.R. indirizzata al Direttore Tecnico dell'Organismo, il quale entro 60 giorni esprimerà il proprio parere in merito.

### 17. CONTROVERSIE

La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia insorta tra le parti direttamente o indirettamente per l'applicazione o per l'interpretazione del Regolamento di Tecno Piemonte che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, è devoluta esclusivamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria di Vercelli, come definito nel Contratto.

### 18. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO

Tecno Piemonte si impegna a:

- eseguire la propria attività di controllo con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- concordare con l'Azienda la pianificazione delle attività di controllo;
- comunicare i nominativi degli ispettori incaricati di firmare i rapporti;
- rispettare, nel corso delle ispezioni, le prescrizioni impartite dall'Azienda;
- tutelare i diritti di proprietà del Produttore, sia da parte del personale dipendente, sia da parte degli eventuali sub-fornitori e/o del personale ispettivo esterno.
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni.

Tecno Piemonte, in quanto Organismo Notificato, informa il Richiedente circa i propri obblighi derivanti dai regolamenti di autorizzazione e di accreditamento a cui è sottoposta.

In particolare, in riferimento alle "Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del Par. 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008", Tecno Piemonte è tenuta a rispettare gli obblighi di comunicare la revoca o le sospensione dei Certificati FPC. Tecno Piemonte deve notificare al Servizio Tecnico Centrale, con un ritardo non superiore ai quindici giorni, i provvedimenti di revoca e di sospensione dei certificati, indicando le motivazioni di tali azioni. Qualora le motivazioni fossero di tipo tecnico, su richiesta del Servizio Tecnico Centrale, Tecno Piemonte deve trasmettere tutta la documentazione a prova della carenza riscontrata. Inoltre, nel caso in cui l'impianto richiedente risulti essere stato precedentemente certificato da un altro Organismo e tale certificazione fosse stata revocata, Tecno Piemonte deve darne notifica al Servizio Tecnico Centrale, prima di iniziare l'iter di certificazione.